

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 8 del 26/03/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.

L'anno 2018 addì ventisei del mese di marzo alle ore 19:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 12 Consiglieri:

BOTTAZZI ANDREA	Presente	SIMONI GINA SIMONA	Presente
CECCARDI GIAMPIERO	Presente	BERTUZZI FRANCO	Presente
CANE' ELIS	Assente	BARONE CARMELO	Presente
FIZZONI MAURO	Presente	LA FATA CALOGERO	Presente
FRAZZONI FEDERICA	Presente	LAZZARI MIRKO	Presente
LESI LUCA	Presente	DALL'OCA MICOL	Presente
MATTIOLI OMAR	Presente		

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Ai sensi dell'art. 28 comma 4 dello Statuto Comunale partecipa alla seduta l'Assessore esterno Neri Mara.

Presiede BOTTAZZI ANDREA, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE BERALDI GIUSEPPE.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

Frazzoni Federica, Mattioli Omar, La Fata Calogero.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 8 del 26/03/2018

Relaziona il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTA la propria deliberazione n. 26 del 20/06/2015 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il regolamento che disciplina la IUC – Parte II- Tassa sui Rifiuti (TARI), di seguito per brevità anche indicato come "Regolamento TARI";

VISTA la propria precedente deliberazione n. 6 assunta in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2018;

DATO ATTO CHE l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO CHE dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2018 pari a € 1.005.000,00 da coprire integralmente con tariffa;

RICHIAMATO l'art. 13 del Regolamento TARI che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO CHE la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 44 del regolamento TARI recante "Disposizioni transitorie";

DATO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.

504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento del Sindaco Metropolitano;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla deliberazione degli elementi necessari alla determinazione delle tariffe applicabili alle singole categorie di utenza per l'anno 2018 sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento TARI per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE l'applicazione delle suddette tariffe determinano un gettito tale da garantire l'integrale copertura dei costi dei servizi;

VISTA la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 - legge finanziaria per il 2007 - la quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.M. 9/2/2018 con cui è stato prorogato al 31 marzo 2018 la scadenza per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" come modificato dall'art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

DATO ATTO CHE la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO ALTRESI' CHE in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D. Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

DATO ATTO CHE con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 47 del 21/12/2013 è stato disposto l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi dall'1/1/2014, attribuendo al Dr. Riccardo Barbaro le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato e di funzionario responsabile del tributo per tutti i tributi gestiti;

DATO ATTO CHE le risultanze del piano finanziario portano alla conferma delle tariffe vigenti nelle annualità 2016 e 2017 con la necessaria integrazione della riduzione per le utenze non domestiche di cui all'art. 44 comma 3 del vigente Regolamento TARI, come da ultimo modificato con la propria precedente deliberazione n. 7 approvata in data odierna, per quanto concerne i rifiuti assimilati avviati al recupero;

ACQUISITO il parere del revisore Unico dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

PRESENTI 12
 VOTANTI 12

CON 8 voti favorevoli e 4 contrari (Bertuzzi, La Fata, Barone e Lazzari) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018, stante il Piano Finanziario che ammonta complessivamente a € 1.005.000,00 ;

2. **UTENZE DOMESTICHE € 2,42095 per Mq**

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSE	DESCRIZIONE	€/Mq
Classe II	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle sale per giochi.	6,46556
Classe III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce.	6,46556

Classe IV	Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe III, e locali di altri esercizi commerciali e delle rivendite di giornali.	5,28262
Classe V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, dei bagni pubblici.	6,46556
Classe VI	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi chimiche, dei saloni di bellezza, delle saune, degli studi professionali, degli uffici commerciali, delle banche, delle assicurazioni, delle agenzie di viaggi, delle ricevitorie del totip e del totocalcio, dei teatri e dei cinematografi.	3,93594
Classe VII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasporti, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.	2,78592
Classe VIII	Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura, degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico economiche, delle associazioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri.	2,42095
Classe IX	Aree di campeggi, di distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi, e altre aree scoperte ad uso privato.	2,42095
Classe X	Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.	5,29104

3. Di determinare la tassa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.

4. Di approvare le riduzioni delle tariffe alle utenze domestiche e non domestiche, previste nel vigente Regolamento, ai rispettivi articoli e per le fattispecie richiamate all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. Di dare atto che l'applicazione delle suddette tariffe determinano un gettito tale da garantire l'integrale copertura dei costi dei servizi;

6. Di dare atto che il minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni e agevolazioni di cui all'allegato A) trova copertura nell'ambito del piano finanziario e del Bilancio dell'ente in base alla natura delle agevolazioni stesse;

7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

8. Di demandare all'Ufficio Tributi Associato dell'Unione Terre di Pianura l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale della presente deliberazione, con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 12

VOTANTI 12

CON 8 voti favorevoli e 4 contrari (Bertuzzi, La Fata, Barone e Lazzari) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.08.2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BOTTAZZI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
BERALDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A) alla Delibera del CC n. ____ del _____

RIDUZIONI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE		
<i>Articolo Regolamento TARI</i>	<i>Descrizione</i>	<i>riduzione</i>
Art. 23-comma 1	a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni e altri immobili tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) abitazioni e altri immobili occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30%
Art. 27-comma 1	Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui un componente risulti invalido con percentuale superiore al 80%	50%
Art. 26-comma 1	Utenze poste ad una distanza superiore a 500 mt. dal più vicino punto di conferimento	30%
Art. 44-comma 3	Riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero di cui all'art. 25 del Regolamento TARI nel limite complessivo di spesa di cui all'art. 25 comma 5 pari ad Euro 13.000,00	0,10 Euro/Kg fino al massimo del 40% della tariffa

Proposta N. 188 / 2018
UFFICIO UNICO TRIBUTI

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2018.**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/03/2018

IL RESPONSABILE
BARBARO RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 188 / 2018
UFFICIO UNICO TRIBUTI

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2018.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.
- Motivazioni:
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 08/03/2018

IL RESPONSABILE
GAUDIOSO GERARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)